





CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI **INGEGNERI**



**CENTRO STUDI**  
**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**


**SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**  
**LA DETERMINAZIONE ANAC N. 4 DEL 25.02.2015**  
**ROMA 18 aprile 2015 - Radisson Blu Hotel, via F. Turati n° 171**

**MICHELE LAPENNA**  
**Consigliere Tesoriere – Referente Servizi Ingegneria**  
**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**




Si tratta di una stima degli importi destinati ai servizi escludendo i costi di esecuzione

## Numero di bandi



## Importo a base d'asta per i servizi di ingegneria\* (valori in €)




Campania	1.673.390.544
Calabria	827.387.830
Lombardia	812.255.656
Puglia	751.255.229
Lazio	549.506.773
Toscana	501.683.259
Sicilia	472.420.893
Piemonte	452.588.757
Emilia Romagna	304.265.175
Liguria	260.768.667
Friuli Venezia Giulia	252.329.939
Veneto	209.690.395
Abruzzo	207.126.487
Sardegna	147.074.312
Trentino Alto Adige	114.390.529
Umbria	85.916.497
Basilicata	52.815.600
Marche	14.612.205
Valle d'Aosta	13.316.476
Molise	10.920.808


# Anno 2014

(\*) Sono esclusi gli importi destinati all'esecuzione dei lavori

Ripartizione delle gare per servizi di ingegneria (senza esecuzione) aggiudicate



Ripartizione degli importi di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (senza esecuzione) aggiudicate




(\*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(\*\*) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti


(\*\*\*) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano stati indicati i dati

## Ripartizione delle gare per servizi di ingegneria (con esecuzione) aggiudicate




## Ripartizione degli importi di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (con esecuzione) aggiudicate




- (\*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società
- (\*\*) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti
- (\*\*\*) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano stati indicati i dati

## Ripartizione delle gare per servizi di ingegneria (ITC) aggiudicate



## Ripartizione degli importi di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (ITC) aggiudicate



(\*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società


(\*\*) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti

(\*\*\*) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

**Anno 2014**

sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano stati indicati i dati

## Importo medio di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (senza esecuzione) aggiudicate




(\*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(\*\*) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti

(\*\*\*) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

## Ribasso medio e ribasso massimo per tipologia di appalto



Anno 2014


Dal 21 dicembre 2013:

E' entrato in vigore il **D.M. n.143 del 31 ottobre 2013**

***“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”***

che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.

# Determinazione dell'importo a base d'asta (Anno 2014)




N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione

Sono esclusi i bandi di gara per consulenze o servizi per cui non è richiesto il riferimento al DM.143/2013 e quelli del settore ITC

\* in base alla documentazione disponibile al momento della rilevazione

# Quota di bandi in cui il corrispettivo è stato determinato in base al DM.143/2014 per mese (Anno 2014)



N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione

Sono esclusi i bandi di gara per consulenze o servizi per cui non è richiesto il riferimento al DM.143/2013, quelli del settore ITC e quelli che fanno riferimento ad una normativa regionale

\* in base alla documentazione disponibile al momento della rilevazione

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI

Michele Lapenna - Referente Servizi Di Ingegneria Consiglio Nazionale Ingegneri



CENTRO STUDI  
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

L'introduzione del DM 143/2013 non esclude l'obbligo che sia specificatamente individuato il contenuto delle prestazioni oggetto di affidamento

### Il Regolamento art. 264 primo comma – lett. D


stabilisce infatti che il bando contiene obbligatoriamente *“l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare”*

Ne discende l'obbligo di illustrare, all'interno del bando ovvero in allegato, le **specifiche prestazioni** delle quali si compone una progettazione e, sulla base di detta elencazione, **stimare il relativo corrispettivo a base d'asta**


## IL PROGETTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

L'organo preposto a detta attività è il **RUP** alla luce, innanzitutto di quanto prescritto dall'art. 252 DPR 207/2010 che, al primo comma, richiama proprio gli artt. 9 e 10 del medesimo regolamento, che disciplinano le funzioni del RUP.

Art. 10 D.lgs. 163/06



ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico richiede la nomina di un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione



**il responsabile del procedimento del servizio di progettazione e/o tecnico coincide con il soggetto nominato per i lavori**

il RUP coordina tutte le attività necessarie ai fini della redazione del progetto dette attività prima di essere “coordinate” **debbono essere “individuate” e “specificate”**

**l’atto deputato a tal fine è  
il documento preliminare alla progettazione (DPP)**

**Il DPP deve indicare:**

- ✓ le fasi di progettazione da sviluppare e la loro sequenza logica nonché i relativi tempi di svolgimento;
- ✓ i livelli di progettazione e gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- ✓ i limiti finanziari da rispettare e la stima dei costi e delle fonti di finanziamento

## IL PROGETTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Le stazioni appaltanti, nella determinazione dei corrispettivi per gli incarichi di progettazione non possono limitarsi quindi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso seguito per la determinazione del suo valore.

### TALE NORMA E' TOTALMENTE INAPPLICATA

Sul punto l'AVCP con Parere di Precontenzioso n.52 del 10/04/2013

Deliberazione 49/2012 e Determinazioni 5/2010 ha precisato che:

*“la determinazione dell'importo a base di gara impone un'analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale che, peraltro è funzionale ad una più efficace verifica dell'anomalia delle offerte ed alla proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara”.*

## Personale richiesto

### Art. 263 DPR 207/2010 comma 1 d)


“numero del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (...), in una misura variabile tra **2 e 3 volte** le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico”

**Media del numero minimo di personale richiesto nei bandi 2014:**

**6,1**

N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione

### Imprese attive in Italia per numero di addetti\*



\* dati Istat – Censimento dell'Industria e dei Servizi 2011

## Fatturato richiesto

art.41 comma 2 del Codice, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, stabilisce che:

“.....sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale...”. Non è più consentito dunque alcun automatismo nell'applicazione **dell'art.263, comma 1, lett. a) del DPR 207/2010**, fatturato globale negli ultimi cinque anni compreso tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta. Relativamente agli appalti di servizi e forniture, la giurisprudenza amministrativa e l'**AVCP** hanno sempre indicato come congruo e proporzionato un requisito **non superiore al doppio dell'importo a base di gara con le deliberazioni 40/2013 e 92/2012 e il parere sulla normativa 59/2009**.

**Il 36%**

**dei bandi di gara per servizi di ingegneria (senza esecuzione)  
chiede un fatturato almeno 3 volte superiore  
all'importo a base d'asta**


Obbligo dell'utilizzo del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** nei bandi di gara con importo a base d'asta superiore ai 100mila euro

## Art. 266, comma 4, DPR 207/2010

*“Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice, le offerte sono valutate con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**”* prendendo in considerazione i seguenti criteri:

- a) **adeguatezza dell'offerta** secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);
- b) **caratteristiche metodologiche dell'offerta** desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) **ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;**
- d) **riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.**

## Critério di aggiudicazione utilizzato nei bandi di gara con importo a base d'asta superiore ai 100mila euro



N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione con importo a base d'asta superiore ai 100mila euro

Rispetto dei limiti indicati per quanto concerne i pesi assegnati ai criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa

## Art. 266, comma 5-6, DPR 207/2010


*“5. I **fattori ponderali** da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:*

- per il criterio **a)**: da 20 a 40;
- per il criterio **b)**: da 20 a 40;
- per il criterio **c)**: da 10 a 30;
- per il criterio **d)**: da 0 a 10.

- a) adeguatezza dell'offerta
- b) caratteristiche metodologiche dell'offerta
- c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo

*6. **La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento.** Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione.*

## Rispetto dei limiti indicati per quanto concerne i pesi assegnati ai criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa



N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione con importo a base d'asta superiore ai 100mila euro

## Indicazione del massimo ribasso consentito nei bandi di gara con importo a base d'asta superiore ai 100 mila euro


### Art. 266, comma 1, lettera C n.1 DPR 207/2010

*“nel caso di procedura aperta o negoziata del bando l’offerta è racchiusa in un plico che contiene: (...)*

*c) una busta contenente l’offerta economica costituita da:*

*1) **ribasso percentuale unico**, definito con le modalità previste dall’articolo 262, comma 3, in misura comunque **non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento**”*


Indicazione del massimo ribasso consentito\* nei bandi di gara per servizi di ingegneria senza esecuzione



N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione con importo a base d'asta superiore ai 100mila euro

### Art. 268 DPR 207/2010

*“Ai servizi (...), con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 (cauzione provvisoria) e 113 (cauzione definitiva) del codice.*



## Altre anomalie

# Tra le altre principali anomalie individuate:

## ✓ individuazione errata delle figure professionali

(conflitto di competenze ad es. tra ingegneri e architetti)

## ✓ affidamento dell'incarico vincolato al ricevimento dei finanziamenti

(contrariamente a quanto prescritto dall'art. 92, comma 1 del DLGS 163/2006 secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento dell'attività di progettazione "all'ottenimento dei finanziamenti dell'opera progettata")

## ✓ indicazione sommaria delle classi e delle categorie delle opere


## ✓ parità di trattamento tra professionisti interni all'amministrazione e liberi professionisti

L'analisi dei dati ci rappresenta un Mercato :

- ✓ **in forte recessione;**
- ✓ **chiuso ai giovani professionisti e a tutti gli operatori che non hanno strutture di grandi dimensioni;**
- ✓ **nel quale la gran parte delle opere pubbliche è realizzata con progettazione interna alle stazioni appaltanti o con appalti integrati;**
- ✓ **Con una inesistente uniformità di comportamento delle S.A. nella applicazione delle norme in relazione ai requisiti di partecipazione degli operati e alle procedure di selezione degli stessi;**

**I**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI **INGEGNERI**



**CENTRO STUDI**  
**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

**EMANAZIONE NUOVE LINEE GUIDA AVCP/ANAC  
SUI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA**

**IL CONTRIBUTO DELLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE**

## CONTRIBUTO PER L'EMANAZIONE DI NUOVE LINEE GUIDA AVCP/ANAC SUI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, recante il Regolamento di attuazione del Codice e le innovazioni introdotte nella disciplina dei contratti pubblici dai governi "Monti" e "Letta", secondo i Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche si è resa necessaria la revisione della oramai superata determinazione n.5/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, che introduceva le

## LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA

## OBIETTIVO DELLE LINEE GUIDA

- ✓ **Uniformare i comportamenti** delle stazioni appaltanti nella determinazione **dei requisiti** di partecipazione e **dei corrispettivi** da porre a base di gara;
- ✓ **Informare gli operatori del settore sulle modalità di partecipazione alle procedure di gara**, in modo da ridurre gli ampi margini di incertezza che spesso caratterizzano tali attività;
- ✓ **Guidare le stazioni appaltanti ad una corretta impostazione delle procedure di selezione dei prestatori di servizi** attinenti l'architettura e l'ingegneria (aperte, ristrette, negoziate, in economia) e delle procedure di selezione dei progetti (concorsi di progettazione e concorso di idee).

## OBIETTIVO DELLE LINEE GUIDA

- ✓ Chiarire che norme regolamentari non possono entrare in conflitto con norme di rango superiore, così come accade in atto con l'art.263 del DPR 207/2010, il quale, fissando i requisiti tecnico-economici per la partecipazione alla gare, chiude il mercato ai giovani ed agli operatori che non siano titolari di strutture professionali di notevoli dimensioni, tradendo i principi codicistici e comunitari, che promuovono nuove regole per garantire spazi alle piccole e medie imprese.
- ✓ Superare le incertezze sul calcolo del costo del personale negli affidamenti di tali servizi, con particolare riferimento alle novità di cui al comma 3-bis dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006, così come introdotto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Con l'entrata in vigore del **DM 143/2013**, dal 21 dicembre 2013, le amministrazioni aggiudicatrici **sono obbligate, ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 83/2012**, a determinare i corrispettivi di tali tipologie di servizi, applicando esclusivamente le aliquote contenute nel Decreto.

**I Consigli nazionali delle professioni tecniche hanno chiesto che le nuove linee guida dell'Autorità ribadiscano inequivocabilmente tale obbligatorietà**

Inoltre le nuove linee guida dovrebbero:

- 1. Approfondire la disciplina dell'art.8 del DM 143/2013**, secondo cui, per le opere disciplinate dal decreto, “... *di gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.*” In particolare bisognerebbe precisare che, nel caso di incertezze nella comparazione tra nuova e previgente classificazione, prevale **il contenuto oggettivo della prestazione professionale** in relazione all'identificazione delle opere.
- 2. Ribadire l'obbligo di redigere ed allegare, al bando, il quadro analitico delle singole prestazioni** da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara, **nonché il relativo progetto** art.279 DPR 207/2010, come peraltro rilevato dalla stessa AVCP, nel parere su precontenzioso n.52 del 10/4/2013.

- 3. Sottolineare che il progetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria deve recare lo schema di contratto** (disciplinare d'incarico) reso conforme al DM 143/13 e in particolare dalla Tavola Z2 facente parte dello stesso.
- 4. Ribadire l'obbligatorietà della disciplina dell'art. 266, comma 1, lettera c del DPR 207/2010** secondo cui nell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la soglia dei ribassi per l'offerta economica: *"...la percentuale [...] deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento;"*.
- 5. Indicare le modalità di calcolo del costo del personale nei servizi di architettura e ingegneria**, ai sensi al comma 3-bis dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006, così come introdotto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

## I REQUISITI E LA NECESSITÀ DI APRIRE IL MERCATO

Le Professioni Tecniche auspicano che le nuove linee guida contribuiscano a superare alcuni dubbi sul possesso dei requisiti per partecipare alle gare ed una serie di contraddizioni tra norme e regolamenti, che finiscono per ***chiudere il mercato ai giovani ed agli operatori economici che non sono titolari di strutture professionali di notevoli dimensioni, con grandi fatturati e con numerosi dipendenti.***

In particolare si ritiene necessario:

1. **Superare le chiusure del mercato** operate dall'art. 263 del Regolamento, puntando sui principi, ex art. 41 comma 2 del d.lgs. n. 163 del 2006, che stabiliscono che **“.....sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale...”**.

Di conseguenza, la clausola del bando che introduce il fatturato aziendale/globale come requisito di partecipazione deve essere motivata nella delibera/determina a contrarre, in relazione, ad esempio, alla entità, alla complessità oppure alla specificità dell'appalto, rispettando il **principio di proporzionalità.**

# I REQUISITI E LA NECESSITÀ DI APRIRE IL MERCATO

2. Promuovere la corretta suddivisione in lotti dei servizi di architettura e ingegneria, richiamando opportunamente nelle linee guida l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nella determina a contrarre la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto.
3. Chiarire che i criteri di partecipazione alle gare devono essere fissati in modo da non escludere i piccoli studi professionali
4. Superare i contrasti tra Regolamento, (art.263, comma 1, lett. d) che subordina la partecipazione alle gare al numero di dipendenti di cui ha fruito l'operatore economico nel triennio precedente, con il diritto comunitario e con i nuovi principi introdotti nel Codice dei contratti (comma 1bis dell'art.2 : *I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese*).



**Tale requisito impedisce nel concreto la partecipazione alle gare dei professionisti che rappresentano il 90% degli operatori del settore.**

**Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69** (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, con il comma 7-bis all'articolo 32 **ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006**; quest'ultimo ora recita:

*«3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».*

## COSTO DEL PERSONALE NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI E SERVIZI

- **Una prima interpretazione** è quella secondo cui la valutazione del prezzo debba avvenire scorporando il costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente. In questo caso il ribasso verrebbe praticato non sulla base d'asta, ma su quest'ultima detratti i costi del personale. In sostanza si avrebbe una base d'asta "individualizzata" con evidenti sperequazioni fra i concorrenti.

- **Una seconda interpretazione** è quella secondo cui, effettivamente, il costo del personale, come quello relativo alla sicurezza, debbano essere determinati ex ante nel bando di gara dalla stazione appaltante, per sottrarli al confronto competitivo.

In questi casi *"l'esclusione di fatto dalla determinazione del prezzo più basso di alcuni fattori di costo, sembra ridurre i potenziali spazi di contenimento dei prezzi di aggiudicazione degli appalti, con possibili riflessi sui saldi di finanza pubblica"*. (AVCP segnalazione 19/3/2014 n. 2).

# PREZZI DI RIFERIMENTO PER OPERE E LAVORI PUBBLICI NELLA REGIONE PIEMONTE



# PREZZI DI RIFERIMENTO PER OPERE E LAVORI PUBBLICI NELLA REGIONE PIEMONTE

ALLEGATO A - Nota metodologica


LINEE GUIDA DELL'AVCP/ANAC

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA" come integrata ai sensi dell'art. 82 c. 3bis D.Lgs.163/06 con il valore di incidenza LORDO del costo del personale																					
FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE																			
		EDILIZIA		STRUTTURE				IMPIANTI		VIABILITÀ		IDRAULICA		TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE		PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGRICOLTURA, SCOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE		TERRITORIO E URBANISTICA			
		P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.		
Progettazione b.) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)	0,090	0,04719	0,090	0,04705	0,090	0,04705	0,090	0,04634	0,080	0,04020	0,070	0,03481	0,100	0,05184	0,080	0,04153			
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)	0,010	0,00524	0,010	0,00523	0,010	0,00523	0,010	0,00515	0,010	0,00503	0,010	0,00497	0,010	0,00518	0,010	0,00519			
	Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 - art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10)	0,020	0,01049	0,020	0,01046	0,020	0,01046	0,020	0,01030	0,020	0,01005	0,020	0,00994			0,020	0,01038			
	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXX)	0,030	0,01573	0,030	0,01568	0,030	0,01568	0,030	0,01545	0,030	0,01508	0,030	0,01492	0,030	0,01555	0,030	0,01557			
	Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)	0,070	0,03671	0,070	0,03660	0,070	0,03660	0,070	0,03604	0,070	0,03518	0,070	0,03481	0,070	0,03629	0,070	0,03634			
	Qbl.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,01573	0,030	0,01568	0,030	0,01568	0,030	0,01545	0,030	0,01508	0,030	0,01492			0,030	0,01557			
	Qbl.07	Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,00787	0,015	0,00784	0,015	0,00784	0,015	0,00772	0,015	0,00754	0,015	0,00746			0,015	0,00779			
	Qbl.08	Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,00787	0,015	0,00784	0,015	0,00784	0,015	0,00772	0,015	0,00754	0,015	0,00746			0,015	0,00779			
	Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,00787	0,015	0,00784	0,015	0,00784	0,015	0,00772	0,015	0,00754	0,015	0,00746			0,015	0,00779			
	Qbl.10	Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,00787	0,015	0,00784	0,015	0,00784	0,015	0,00772	0,015	0,00754	0,015	0,00746			0,015	0,00779			
	Qbl.11	Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	Fino a € 250.000,00	0,039	0,02045	0,039	0,02039	0,039	0,02039	0,039	0,02008	0,068	0,03417	0,053	0,02635			0,053	0,02751		
	Sull'ecedenza fino a € 500.000,00		0,010	0,00524	0,010	0,00523	0,010	0,00510	0,010	0,00515	0,058	0,02915	0,048	0,02387			0,048	0,02492			
	Sull'ecedenza fino a € 1.000.000,00		0,013	0,00682	0,013	0,00680	0,013	0,00680	0,013	0,00669	0,047	0,02362	0,044	0,02188			0,044	0,02284			
	Sull'ecedenza fino a € 2.500.000,00		0,018	0,00944	0,018	0,00941	0,018	0,00941	0,018	0,00927	0,034	0,01709	0,042	0,02088			0,042	0,02180			
	Sull'ecedenza fino a € 10.000.000,00		0,022	0,01154	0,022	0,01150	0,022	0,01150	0,022	0,01133	0,019	0,00955	0,027	0,01342			0,027	0,01402			
	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06)	0,020	0,01049	0,020	0,01046	0,020	0,01046	0,020	0,01030	0,020	0,01005	0,020	0,00994	0,020	0,01037	0,020	0,01038			
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera i), all.XXX)	0,030	0,01573	0,030	0,01568	0,030	0,01568	0,030	0,01545	0,030	0,01508	0,030	0,01492			0,030	0,01557			
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10)	0,030	0,01573	0,030	0,01568	0,030	0,01568	0,030	0,01545											
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 9/02/1982)	0,005	0,00262	0,005	0,00261	0,005	0,00261	0,005	0,00257											
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)	0,010	0,00485	0,010	0,00483	0,010	0,00483	0,010	0,00476	0,010	0,00465	0,010	0,00460	0,010	0,00479	0,010	0,00480			
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)	Fino a € 5.000.000,00	0,030	0,01573	0,035	0,01830	0,035	0,01830	0,030	0,01545	0,035	0,01759	0,035	0,01740	0,030	0,01555	0,035	0,01817			
Sull'ecedenza fino a € 20.000.000,00		0,015	0,00787	0,020	0,01046	0,020	0,01046	0,015	0,00772	0,020	0,01005	0,020	0,00994	0,015	0,00778	0,020	0,01038				
Sull'ecedenza		0,005	0,00262	0,008	0,00418	0,008	0,00418	0,005	0,00257	0,008	0,00402	0,008	0,00398	0,005	0,00259	0,008	0,00415				
Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.lgs. 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXX)	Fino a € 5.000.000,00	0,018	0,00944	0,020	0,01046	0,020	0,01046	0,018	0,00927	0,020	0,01005	0,020	0,00994	0,018	0,00933	0,020	0,01038			
Sull'ecedenza fino a € 20.000.000,00		0,008	0,00420	0,010	0,00523	0,010	0,00523	0,008	0,00412	0,010	0,00503	0,010	0,00497	0,008	0,00415	0,010	0,00519				
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare (art.10, comma 1, lettere e), g), o), p), q), d.P.R. 207/2010)	0,010	0,00524	0,010	0,00523	0,010	0,00523	0,010	0,00515	0,010	0,00503	0,010	0,00497	0,010	0,00518	0,010	0,00519				
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art.49, d.P.R. 207/2010 - art.164, d.lgs. 163/2006-art.30, allegato XXX)	0,060	0,03146	0,060	0,03137	0,060	0,03137	0,060	0,03089	0,060	0,03015	0,060	0,02983	0,060	0,03110	0,060	0,03114				





CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI **INGEGNERI**



**CENTRO STUDI**  
**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

## **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**Linee guida per l'affidamento  
dei servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria**

**L'ANAC ha emanato il 25 febbraio 2015 la determinazione 4/2015** avente ad oggetto le nuove Linee guida per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

**La Determinazione, in vista del recepimento delle nuove Direttive Europee Sugli Appalti Pubblici, contribuisce in misura significativa a migliorare e rendere più chiaro il quadro normativo.**

**La Determinazione 4/2015 accoglie la quasi totalità delle proposte avanzate dalla Rete delle professioni tecniche (RPT) che aveva segnalato le numerose criticità e distorte applicazioni della normativa vigente da parte delle Stazioni Appaltanti.**

Le proposte erano finalizzate a:

- ✓ **Uniformare i comportamenti** delle stazioni appaltanti **nella determinazione dei requisiti di partecipazione ed i corrispettivi da porre a base di gara;**
- ✓ **Informare gli operatori del settore sulle modalità di partecipazione alle procedure di gara,** in modo da ridurre i margini di incertezza;
- ✓ **Guidare le stazioni appaltanti ad una corretta impostazione delle procedure di selezione dei prestatori di servizi** di ingegneria e architettura;
- ✓ Chiarire che **norme regolamentari non possono entrare in conflitto con norme di rango superiore,** così come accadeva con l'art.263 del DPR 207/2010, che di fatto, fissando requisiti troppo stringenti, impedisce la partecipazione alle gare per i professionisti più giovani e per gli studi di minori dimensioni;
- ✓ **Superare le incertezze sul calcolo del costo del personale** negli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, con particolare riferimento al comma 3-bis dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La **determinazione n. 4/2015** dell' **ANAC** si sviluppa in 8 punti:

- 1. Inquadramento generale**
- 2. Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro**
- 3. Affidamento di incarichi di importo superiore a 100.000 euro**
- 4. Classi, categorie e tariffe professionali**
- 5. Criteri di aggiudicazione**
- 6. Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**
- 7. Verifica e validazione della progettazione**
- 8. Affidamento dei concorsi di progettazione e di idee**

Nell' inquadramento generale l'Autorità ribadisce:

- ✓ Che non può essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la **redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento**;
- ✓ Che al **Responsabile Unico del Procedimento** è demandato il compito di redigere il **documento preliminare alla progettazione**;
- ✓ Che la **consulenza** di ausilio alla progettazione **non è consentita** dal quadro normativo in materia e che **l'art. 91 comma 3 del Codice vieta espressamente il subappalto** delle attività di progettazione;
- ✓ Che **nel determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara** per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato" è **obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143**;
- ✓ Che è altresì obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, per evitare che una sottostima dell'importo dei servizi da affidare sia **elusiva delle soglie** di importo previste dal Codice e dal Regolamento **per il ricorso a procedure più rigorose**;

## Classi, Categorie e Tariffe Professionali

Per quanto attiene alla **nuova classificazione** dei servizi professionali prevista dall'**articolo 8 del DM 143** e alla **comparazione tra nuova e previgente normativa** l'autorità ha deliberato:

- ✓ Che ai fini della **qualificazione** per la partecipazione alla gara, **le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;**
- ✓ Che in relazione alla **comparazione** tra la classificazione prevista dal DM 143/2013 e la normativa previgente, ai fini della dimostrazione dei requisiti, le stazioni appaltanti **evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare**, evidenziando come, **in caso di incertezze, deve in ogni caso prevalere**, in relazione alla identificazione delle opere, **il contenuto oggettivo della prestazione** professionale svolta.

**La determinazione dell'ANAC precisa che vi è la possibilità di affidamento diretto nel caso di importi inferiori a 40 mila euro.**

*La Determina infatti reca “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati secondo la procedura di cui all’art. 125, co. 11, del Codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso”.*

**Nell’ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative sulla qualità dell’opera, l’ANAC conferma la possibilità di ricorrere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte di cui all’art. 124, co. 8, del Codice.**

**L'ANAC afferma** che la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Codice degli Appalti, incide sui requisiti indicati alle lettere a) e d) dell'art. 263 del Regolamento, consentendo **di valutare il fatturato globale per servizi espletati in un arco temporale decennale** (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale, nonché **di considerare l'organico medio annuo del personale tecnico utilizzato su base quinquennale** (nei migliori tre anni del quinquennio precedente) in luogo del periodo triennale previsto dal Regolamento.

**Con riferimento ai requisiti di fatturato, l'Autorità considera congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell'importo a base di gara eventuali requisiti più stringenti devono essere debitamente motivati** in relazione a specifiche e circostanziate esigenze, e non possono essere in ogni caso superiori al limite di 4 volte l'importo della gara (corrispondente all'estremo superiore previsto dalla lett. a).

Ai fini della **dimostrazione dei requisiti** l'ANAC rileva che il Regolamento si riferisce ai «**servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria** anche integrata e agli altri servizi tecnici concernenti **la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione**». Pertanto, il requisito in argomento, secondo l'ANAC, **non può essere inteso nel senso di limitarlo ai soli servizi specificamente posti a base di gara.**

Ne discende, continua l'Anac, che **detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione o di sola direzione lavori.** Per i progetti affidati da **committenti privati**, secondo l'Anac, l'approvazione può essere riferita alla **concessione del titolo autorizzativo da parte dell'ente pubblico competente** (es. concessione edilizia rilasciata dal Comune).

In materia di aggiudicazione l'ANAC ha confermato, per gli affidamenti superiori a 100.000 euro, l'obbligatorietà del ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente indicato all'art. 266 del Regolamento. L'Autorità afferma inoltre che tale criterio, come unico criterio di aggiudicazione, trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81 comma 1 del codice, ed è visto con favore anche dal legislatore comunitario che, con l'art. 67 della direttiva 2014/24, incoraggia l'utilizzo del c.d. criterio del miglior "rapporto qualità/prezzo".

Il ricorso al criterio del prezzo più basso è ammissibile solo per gli affidamenti di importo inferiore a 100.00 euro e in caso di semplicità delle prestazioni da svolgere.

**Nell'ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative sulla qualità dell'opera, l'ANAC conferma la possibilità di ricorrere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte di cui all'art. 124, co. 8, del Codice.**

## *Fissazione della soglia e formula per il prezzo*

L'ANAC invita le Stazioni Appaltanti a porre particolare attenzione nella applicazione dell'art. 83 comma 2 del Codice, che prevede la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio che i concorrenti devono raggiungere su uno o più criteri di valutazione.

Relativamente alla valutazione del prezzo, l'ANAC ha ribadito che occorre fare riferimento alla formula prevista dall'allegato M al Regolamento che penalizza il punteggio assegnato ad offerte di ribasso superiori alla media, disincentivando i concorrenti a formulare ribassi eccessivi ai quali possano corrispondere progetti di scarsa qualità.

Con riferimento al soglia di massimo ribasso previsto **Art. 266, comma 1 lettera C del DPR 207/2010, l'ANAC ritiene che detto limite non possa essere previsto.**

## *Elementi di valutazione e criteri motivazionali*

L'ANAC ha indicato, inoltre, che il disciplinare di gara deve stabilire i criteri motivazionali che permettono alla commissione di gara di valutare quando un'offerta è migliore di un'altra. Poiché il Regolamento non contiene alcuna indicazione sui possibili contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, la Determinazione n. 4/2015 ne elenca, a titolo esemplificativo, diverse interessanti esemplificazioni.

L'autorità, per quanto attiene alla Verifica e Validazione dei Progetti, richiama l'importanza acquisita da tali attività nell'ambito della contrattualistica pubblica a seguito della emanazione del Regolamento di attuazione del Codice e, definisce i contenuti relativi alle attività di Verifica e Validazione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento.

Per quanto attiene alla esternalizzazione dell'attività di Verifica L'ANAC precisa che, qualora la stazione appaltante voglia affidare all'esterno l'attività di verifica, il soggetto verificatore deve essere selezionato con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati. Secondo l'Anac, quindi, non è possibile affidare l'attività di verifica della progettazione a soggetti diversi.

L'Agenda ribadisce che **nel bando occorre specificare il costo presunto** che la stazione appaltante prevede per la realizzazione dell'opera posta a concorso, dato al quale i concorrenti devono fare riferimento nella redazione delle proposte progettuali.

Relativamente alla **procedura ristretta**, l'Anac ricorda che il legislatore ha inteso porre come facoltativa la possibilità di finalizzare o meno la procedura concorsuale al conferimento di successivi incarichi e ciò tanto nel concorso di idee quanto nell'ambito della procedura concorsuale a due gradi. Tale facoltà, però, deve essere esercitata nel bando di gara (art. 109 del Codice).

**Nei concorsi**, siano essi di progettazione o di idee, è necessario per l'ANAC adottare criteri di valutazione di carattere essenzialmente qualitativi e specificamente legati al progetto, sulla base degli obiettivi stabiliti dal documento preliminare alla progettazione. Si ricorda, in proposito, che l'Autorità ha affermato che **non possono essere previsti nella fase di prequalifica elementi di natura economica**.